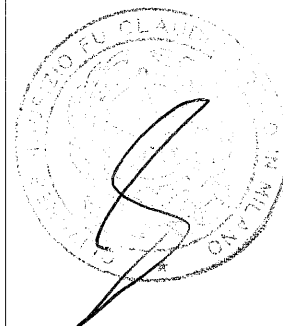


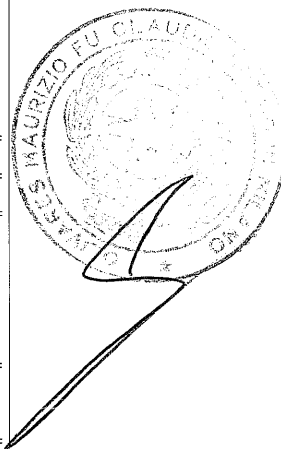
===== Repertorio n. 93060 =====	===== Raccolta n. 21725 =====
===== VERBALE DI ASSEMBLEA =====	
===== Repubblica Italiana =====	
L'anno duemilaventitre il giorno di martedì ventuno del mese di febbraio	
===== il 21 febbraio 2023 =====	
alle ore diciassette. =====	
In Milano, Via Larga 23. =====	
Avanti a me Dott. Maurizio Olivares, Notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, è presente: =====	
BARONE FERNANDO, nato a Milano il 16 marzo 1965 in qualità di presidente dell'Associazione denominata <<PRO TETTO ONLUS - APS>> con sede in Milano, Via Savona n. 4, e codice fiscale 97767910157, associazione di nazionalità italiana, domiciliato per la carica presso la sede associativa. =	
Il comparante, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che in questo giorno, luogo ed ora sono convenuti tutti i soci della predetta associazione per riunirsi in assemblea straordinaria in forma totalitaria e richiede me Notaio di assistervi per dare atto in pubblico Verbale delle risultanze dell'assemblea medesima e delle delibere che la stessa andrà ad adottare. =====	
Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto di quanto segue: =====	
- assume la presidenza dell'assemblea, per volontà unanime degli intervenuti, il richiedente che constata: =====	
- che è presente l'intero Consiglio Direttivo in persona dello stesso comparante e dei Signori Marco Mercantino Santagostino e Luigi Francesco Morandi, consiglieri; =====	
- che sono presenti di persona tutti gli associati e precisamente è presente il soprageneralizzato Signor Fernando Barone, ed i Signori Marco Mercantino Santagostino e Luigi Francesco Morandi; =====	
- che pertanto stante le presenze come sopra specificate, la presente assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare pur in assenza di formale convocazione, in quanto totalitaria. =====	
A questo punto si determina il seguente =====	
===== Ordine del Giorno: =====	
- trasferimento della sede legale; =====	
- modifica modalità nomina dell'organo amministrativo in caso decadenza Consigliere =====	
I Convenuti dichiarano di essere sufficientemente informati sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno. =====	
A questo punto il Presidente informa l'assemblea della necessità di trasferire la sede legale da Via Savona n. 4 a Viale Regina Giovanna n. 24/B, sempre in Milano, e di modificare, la modalità di elezione dell'organo amministrativo secondo le modalità consigliate dal Settore Politiche del Lavoro e Welfare della città metropolitana, prevedendo che il consiglio direttivo venga eletto dall'assemblea degli associati anche in caso di sopravvenuta decadenza di un Consigliere. =====	
L'Assemblea dopo breve discussione all'unanimità, delibera: =====	
- di trasferire la sede sociale da Via Savona n. 4 a Viale Regina Giovanna 24B, sempre in Milano dettando per l'articolo 1 comma 1 il seguente nuovo testo: =====	
1.1 - E'corrente nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e del-	

AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio di Milano - DP II
Atto qui registrato
in data 22/02/2023
al N° 15488
serie 1T
Euro 200,00



la normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: =====
 <<PRO TETTO ONLUS - APS>>, che ha la forma giuridica di associazione
 non riconosciuta, apartitica e aconfessionale e la sua durata è illimitata =
 L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" po-
 tranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno
 spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle
 comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Regi-
 stro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operati-
 vo, al Registro unico nazionale del terzo settore. =====
 L'associazione ha sede legale in Milano, Viale Regina Giovanna n. 24B. ==
 Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma
 l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti e può costituire sedi se-
 condarie; =====
 - di modificare la modalità di elezione dell'organo amministrativo secondo
 le modalità consigliate dal Settore Politiche del Lavoro e Welfare della
 città metropolitana, prevedendo che il consiglio direttivo venga eletto
 dell'assemblea degli associati anche in caso di decadenza del singolo Con-
 sigliere, dettando per l'articolo 12.6 dello statuto il seguente nuovo testo:
 "12.6 - Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo nel
 corso del triennio devono essere deliberate dall'Assemblea convocata con
 le modalità del presente statuto. =====
 I componenti così nominati scadono con gli altri." =====
 Il comparente in relazione al disposto di legge, mi consegna il testo inte-
 grale dello statuto come sopra adottato, testo che allego al presente atto
 sotto la lettera "A" previa sottoscrizione del Comparente e di me Notaio =
 Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presiden-
 te scioglie l'assemblea alle ore diciassette e minuti quindici. =====
 Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura
 al Comparente che approvandolo e confermandolo lo sottoscrive con me
 Notaio in calce e nel margine dell'altro foglio. =====
 Scritto in parte da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su
 due fogli per facciate intere quattro e la presente sino qui. =====
 FERNANDO BARONE =====
 MAURIZIO OLIVARES Notaio Sigillo =====

=====	Allegato "A" al n. 21725 di Racc.	=====
=====	STATUTO	=====
=====	Associazione PRO TETTO onlus - aps	=====
=====	ART. 1	=====
=====	(Denominazione e sede)	=====
1.1 -	E'corrente nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: <<PRO TETTO ONLUS - APS>>, che ha la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale e la sua durata è illimitata L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" o potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.	=====
L'associazione ha sede legale in Milano, Viale Regina Giovanna n. 24B.		=====
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti e può costituire sedi secondarie		=====
1.2 -	L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono accedervi.	=====
=====	ART. 2	=====
=====	(Statuto)	=====
2.1 -	L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.	=====
2.2 -	L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.	=====
=====	ART. 3	=====
=====	(Efficacia dello statuto)	=====
3.1 -	Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.	=====
=====	ART. 4	=====
=====	(Interpretazione dello statuto)	=====
4.1 -	Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.	=====
=====	Articolo 5	=====
=====	Finalità e attività	=====
5.1 -	L'Associazione non ha fini di lucro neppure indiretto e si propone di svolgere in via esclusiva il perseguimento di finalità di solidarietà sociale a favore di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli stessi.	=====
5.2 -	L'Associazione svolge attività nel settore dell'assistenza sociale e in particolare si propone di aiutare soggetti svantaggiati in ragione di condizioni economiche, sociali o famigliari costrette a vivere per strada, in auto, nei box, nelle cantine ci rivolgiamo al genitore separato che ha dovuto lasciare la casa, al disoccupato, a chi si ritrova senza lavoro in maniera re-	=====



pentina, che di conseguenza non ha più la possibilità economica di trovare un alloggio per sé o per la propria famiglia e che non riesce ad ottenerla attraverso il normale iter burocratico previsto dalle istituzioni preposte. Le iniziative di beneficenza e le altre forme di sostegno sia dirette che indirette saranno svolte prevalentemente in favore di queste persone affinché possano vivere con dignità la loro condizione, in attesa di ottenere dalle istituzioni le forme di assistenza necessarie (assegnazione di una casa, pensione sociale ecc).

5.3 Realizzare in proprio iniziative e progetti di beneficenza coerenti con le finalità dell'Associazione, intervenendo nel campo del sostegno a persone/famiglie in condizioni di disagio economico senza casa.

Specializzati nei servizi affidati dai Comuni nel gestire emergenze sociali, oltre ai nostri servizi messi a disposizione per una collaborazione al fine di tutelare le persone rimaste indietro, come il progetto "Pro Tetto" creato a costo zero per i Comuni.

Si specificano di seguito le attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 Dlgs 117/2017:

Attività di interesse generale

1. Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del

bullismo e al contrasto della povertà educativa; =====

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile; =====

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106; =====

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; =====

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; =====

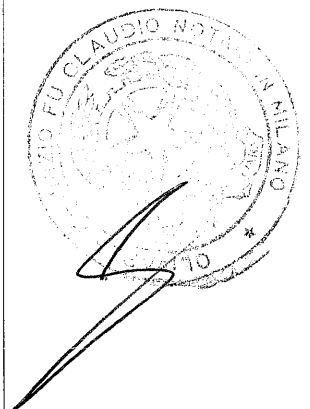
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; =====

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; =====

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. =====

2. Tenuto conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106, nonché delle finalità e dei principi di cui agli articoli 1 e 2 del presente Codice, l'elenco delle attività di interesse generale di cui al comma 1 può essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del decreto, decorsi i quali quest'ultimo può essere comunque adottato. =====

5.3 - Premesso che, nello svolgimento delle proprie attività l'associazione si attiene al divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate dall'art. 10 comma 1, lettera a) del D.Lgs. 460/97, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, per la realizzazione delle suddette finalità



l'associazione si propone in particolare di svolgere le seguenti attività:

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- il reperimento e la cessione, attraverso le forme consentite dalla Legge, di unità abitative, a favore di persone svantaggiate, da effettuarsi in locazione o con altra forma contrattuale, nella disponibilità dell'Associazione, al fine di permettere loro il reinserimento abitativo, aiutandolo nel disporre di un elemento fondamentale al benessere sociale, quale è la CASA.

L'associazione potrà attivare e favorire progetti di housing e cohousing residenzialità sociale per progetti di ospitalità anche temporanea.

L'Associazione, oltre ad operare in proprio, è disponibile alla cooperazione con altre Istituzioni o gruppi, ispirati ai medesimi principi che animano l'Associazione stessa, per portare a compimento progetti concreti.

5.4 - L'Associazione non dipende da Enti con finalità di lucro né è collegata in alcun modo agli interessi di Enti pubblici o privati, italiani o stranieri, aventi scopi di lucro.

5.5 - L'Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dagli associati.

5.6 - In caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.

5.7 - L'Associazione si avvarrà di personale adeguatamente qualificato per compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell'attività di cooperazione allo sviluppo.

5.8 - L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti sia pubblici che privati.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Le previsioni contenute nel presente articolo che risultano essere incompatibili con la qualifica di onlus, quali le ulteriori finalità perseguite e le attività diverse dall'art. 10 del D.Lgs. 460/97, acquistano efficacia a decorrere dal termine indicato nella norma transitoria.

L'associazione di promozione sociale opera prevalentemente nel territorio della Regione Lombardia ma potrà svolgere la propria attività su tutto il territorio nazionale.

Articolo 6

Criteri di ammissione degli associati

6.1 - Possono aderire all'Associazione:

- tutte le persone, uomini e donne, i quali ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di sesso, età,

lingua, nazionalità, religione e ideologia. =====

- enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale =====

6.2 - Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno. =====

6.3 - E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

6.4 - L' Associazione si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona, e il rispetto delle "pari opportunità" tra uomo e donna. =====

6.5 - Sono associati coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione in qualità di associati fondatori e coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo in qualità di associati ordinari.

6.6 - Il Consiglio Direttivo può nominare soci onorari quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa.

6.7 - Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 2.5. =====

6.8 - La quota associativa è annuale, non è trasferibile, né rivalutabile; non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di Socio e deve essere versata entro 30 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento. =====

6.9 - Gli associati possono essere invitati a contribuire alle spese annuali dell'associazione sotto forma di liberalità, compatibilmente alle proprie possibilità. =====

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. =====

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. =====

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. =====

Non è ammessa la categoria di associati temporanei. =====

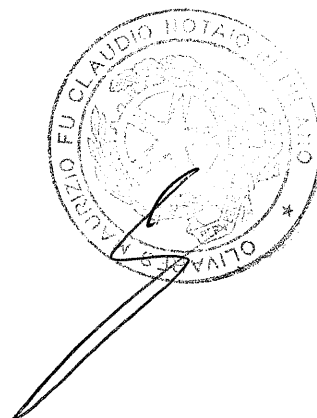
La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile. ==

===== Articolo 7 =====

===== Perdita della qualifica di associato =====

7.1- La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione per decesso.

7.2 - L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel



momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione. =====

7.3 - Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione per gravi fatti a carico dell'associato, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti, delle deliberazioni degli organi associativi e per comportamenti contrastanti alle finalità dell'Associazione. =====

7.4 - Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione al Collegio dei Garanti (se previsto) o all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata. =====

7.5 - L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata =====

===== Articolo 8 =====

===== Diritti e doveri degli associati =====

8.1 - Gli associati hanno diritto a: =====

frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa; =====

votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali; dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; =====

proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo; =====

discutere e approvare i rendiconti economici; =====

essere informati e accedere ai documenti e agli atti dell'associazione; =====

eleggere ed essere eletti membri degli Organi Sociali, se maggiorenni. =====

8.2 - Gli associati sono tenuti a: =====

- osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi associativi; =====

- contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi associativi, secondo gli indirizzi degli organi direttivi; =====

- versare regolarmente la quota associativa annuale; =====

svolgere le attività preventivamente concordate o deliberate dagli organi associativi; =====

- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi dell'Associazione. =====

8.3 - Secondo quanto previsto dall'art. 8 secondo comma delle Disposizioni di Attuazione al Codice Civile il presente statuto non vieta in Assemblea l'uso del voto per delega al quale, qualora necessario, verrà fatto ricorso purché il suo concreto esercizio non si ponga in contrasto con i principi di democraticità, uniformità, ed effettività del rapporto associativo. Ogni socio può essere portatore di non più di una delega. =====

===== ART. 9 =====

===== Volontario e attività di volontariato =====

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. =====

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. =====

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario. =====

===== Articolo 10 =====

===== Organi dell'Associazione =====

10.1 - Sono Organi dell'Associazione: =====
l'Assemblea degli Associati; =====
il Consiglio Direttivo. =====
il Presidente. =====

10.2 - Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e garanzia: =====
il Collegio dei Revisori dei Conti; =====
il Collegio dei Garanti. =====

10.3 - Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di tre anni. =====

10.4 - Agli associati che ricoprono cariche associative spetta eventualmente il rimborso delle spese eventualmente sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale. =====

===== Articolo 11 =====

===== L'Assemblea degli associati =====

11.1 - L'Assemblea degli associati è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati ognuno dei quali, se in regola con il versamento della quota associativa annuale, ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore del contributo liberale versato. =====

11.2 - L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e comunque ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell'associazione. =====

11.3 La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) del Consiglio Direttivo o di 1/10 (un decimo) degli associati. =====

11.4 - L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: =====

- deliberare in merito al programma e il preventivo economico per l'anno successivo; =====
- deliberare in merito alla relazione di attività e al rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente; =====
- esaminare le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo; =====
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo; =====
- eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto); =====
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto); =====
- deliberare in merito agli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo; =====
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza; =====



- deliberare in merito al regolamento interno all'uopo predisposto dal Consiglio Direttivo; =====

- fissare l'ammontare della quota associativa. =====

11.5 - L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Associazione. =====

11.6 - Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 14. =====

11.7 - L'Assemblea è convocata, almeno quindici giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera raccomandata, o tramite telefax, mail, sito internet o con altro mezzo anche elettronico che garantisca la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari e nello stesso termine l'avviso verrà affisso presso la sede dell'Associazione. In tal caso farà fede della ricezione anche la firma per presa visione. oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza. =====

11.8 - L'Assemblea può comunque deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso in cui il numero degli associati diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

11.9 - In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci presenti. =====

11.10 - In seconda e nelle successive convocazioni è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati. La seconda convocazione deve aver luogo almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. =====

11.11 - All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un segretario che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente. =====

11.12 - Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale, che va anche trascritto nel libro delle Assemblee degli associati. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti gli associati. =====

===== Articolo 12 =====

===== Il Consiglio Direttivo =====

12.1 - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) fino a un massimo di 9 (nove) Consiglieri, nominati dall'Assemblea tra i propri Soci, il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. =====

12.2 - Nella sua prima seduta elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vice-Presidente. Il Consiglio Direttivo può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione. =====

12.3 - Il Consiglio Direttivo viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della riunione e in via straordi-

naria nello stesso termine quando ne facciano richiesta almeno 3 (tre) consiglieri, o su convocazione del Presidente senza formalità in casi di urgenza. =====

Può scegliere un Presidente Onorario, anche non socio, il quale presenza alle sue riunioni senza diritto di voto, decade col Consiglio e può essere riconfermato. =====

12.4 - Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione degli associati che richiedano di consultarlo. =====

12.5 - Il Consiglio Direttivo ha il compito di: =====

- svolgere, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione; =====

- esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione; =====

- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea; =====

- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale e la rendicontazione economica e sociale dell'attività svolta; =====

- proporre il versamento di contributi liberali, quando se ne ravvisi la necessità; =====

- eleggere il Presidente e il Vice-Presidente; =====

- nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere; =====

- dare incarichi specifici ai suoi componenti o a singoli soci o gruppi di soci; =====

- deliberare circa l'ammissione degli associati; =====

- deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti degli associati;

- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti; =====

presentare all'Assemblea, alla scadenza del mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo. =====

12.6 - Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo nel corso del triennio devono essere deliberate dall'Assemblea convocata con le modalità del presente statuto. =====

I componenti così nominati scadono con gli altri. =====

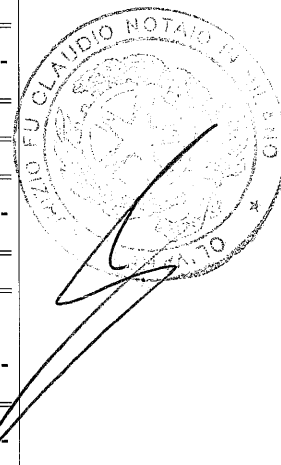
===== Articolo 13 =====

===== Il Presidente =====

13.1 - Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di tre anni e può essere rieletto. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio. =====

13.2 - Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute. =====

13.3 - E' autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natu-



ra ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze. =====

13.4 - E' autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni. =====

13.5 - In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. =====

13.6 - In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera. =====

===== Articolo 14 =====

===== Collegio dei Garanti. =====

14.1 - L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e, eventualmente, da due supplenti, scelti anche tra i non associati. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, seguono gli stessi criteri previsti per il Consiglio. =====

14.2 - Il Collegio Garanti ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi; giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile. =====

14.3 - L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti per l'esame e la risoluzione di una specifica controversia, limitando il mandato del Collegio anche temporalmente. =====

===== Articolo 15 =====

===== Organo di Controllo =====

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. =====

L'organo di controllo: =====

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; =====
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; =====
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; =====
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. =====

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. =====

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. =====

15.1 - L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi e, eventualmente, da due supplenti, scelti anche tra i non associati e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. =====

15.2 - Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel

corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, seguono gli stessi criteri previsti per il Consiglio. =====

15.3 - Il Collegio dei Garanti: =====

elegge tra i suoi componenti il Presidente; =====

esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti; =====

agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un associato; =====

può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo; =====

riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro del Revisori dei Conti. =====

===== Articolo 16 =====

===== Le risorse economiche =====

16.1 - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da: =====

- quote associative; =====

- contributi pubblici e privati; =====

- donazioni e lasciti testamentari; =====

- rendite patrimoniali; =====

- attività di raccolta fondi; =====

- rimborsi da convenzioni; =====

- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts. (si deve togliere se iscritti anagrafe onlus) =====

- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017. =====

===== ART. 17 =====

===== (I beni) =====

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati. =====

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati. =====

===== ART. 18 =====

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste. =====

===== Articolo 19 =====

===== Il Bilancio =====

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'as-



sociazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Articolo 20

Modifiche dello Statuto e scioglimento dell'Associazione

20.1 - Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno 1/10 (un decimo) degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, le deliberazioni sono approvate dall'Assemblea qualunque sia il numero degli intervenuti e con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

20.2 - Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno e con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

20.3 - Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della L.23 Dicembre 1996 n.662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge, secondo le disposizioni dell'art.10 Comma 1 lettera f) del D.Lgs 460/97.

20.4 - In ogni caso, i beni dell'Associazione non possono essere devoluti agli associati, agli amministratori e dipendenti della stessa.

ART.21

(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 22

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 23

(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 24

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25

(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazio-

ne, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione. =====

===== ART. 26 =====

===== (Assicurazione dell'associazione) =====

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa. =====

===== ART. 27 =====

===== (Devoluzione del patrimonio) =====

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017. =====

===== ART. 28 =====

===== (Disposizioni finali) =====

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. =====

===== ART. 29 =====

===== (Norma transitoria) =====

1 Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RuntS medesimo. =====

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17. =====

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore. =====

Le disposizioni contenute nel presente statuto, incompatibili con la qualifica di onlus, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al RuntS. =====

Finché l'associazione risulta iscritta al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale e all'Anagrafe delle Onlus deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse; di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. =====

L'associazione ha inoltre l'obbligo di: =====

- impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse =====
- di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo



di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. =====

L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS". =====

Letto, confermato e sottoscritto. =====

FERNANDO BARONE =====

MAURIZIO OLIVARES Notaio Sigillo =====

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Milano, li23 FEB 2023.....

